

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA E DOTTORATO DI RICERCA HONORIS CAUSA

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, disciplina le modalità per il conferimento della Laurea honoris causa e il Dottorato di ricerca ad honorem dell'Università Telematica Pegaso S.r.l.

Art. 2 - Definizione e soggetti beneficiari

1. La Laurea *honoris causa*, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 169 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, "può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà o Scuola per cui è concessa".

2. La proposta di conferimento deve riguardare personalità di particolare prestigio e di chiara fama, effettivamente in possesso dei requisiti di eccezionalità previsti dalla legge, i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico.

3. L'Università Telematica Pegaso S.r.l. conferisce, per ogni anno accademico, un numero di lauree honoris causa nei limiti stabiliti dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

4. Il Dottorato *ad honorem* può essere conferito a personalità viventi, di norma in possesso di un titolo di studio di secondo livello conseguito in Italia o all'estero, i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano unanimemente riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale. Tali personalità devono inoltre aver contribuito in maniera significativa all'avanzamento scientifico delle discipline e/o allo sviluppo di settori in cui il dottorato viene conferito.

Art. 3 - Criteri di incompatibilità

1. Il conferimento della "*Laurea honoris causa*" di cui al presente regolamento, può riguardare sia il titolo di laurea triennale che magistrale.

2. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste inerenti a candidati per i quali è già stata proposta e conferita la "*Laurea honoris causa*" dall'Università Telematica Pegaso S.r.l., nonché eventuali richieste inerenti a persone già in possesso di una laurea (ordinaria o "*honoris causa*") della stessa tipologia.

3. Il Corso di Dottorato di ricerca (PhD) deve essere attivo durante l'anno accademico in cui viene approvata la proposta.

Art. 4 - Procedure per la concessione della "Laurea honoris causa"

1. La proposta di conferimento della Laurea honoris causa è avanzata al Rettore dal Consiglio di Facoltà a cui afferisce il corso di laurea di riferimento.

2. La deliberazione del Consiglio di Facoltà deve essere assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Approvato con SA n. 85 del 27/11/2023 e CDA n. 129 del 28/11/2023

3. È possibile avanzare proposte solo su corsi di studio attivi nell'anno accademico in cui viene formulata la proposta, che abbiano già completato la prima durata legale.
4. La proposta deve indicare l'esatta denominazione della laurea da conferire e la classe di afferenza.
5. La proposta deve altresì essere corredata:
 - a. dal curriculum vitae della candidata o del candidato, con indicazione del luogo e data di nascita, nonché dell'attuale cittadinanza dello stesso;
 - b. da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta;
 - c. dalla delibera del Consiglio di Facoltà interessato da cui risulti che è stata adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
6. Il Rettore sottopone la proposta all'approvazione del Senato Accademico che delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti.
7. La delibera del Senato Accademico viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione di Ateneo che delibera ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera t) dello Statuto dell'Università Telematica Pegaso S.r.l.
8. La delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla delibera del Senato Accademico e alla documentazione presentata dal Consiglio di Facoltà, viene trasmessa tempestivamente dalla Segreteria del Rettorato al Ministero dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione.

Art. 5 - Procedure per la concessione del “Dottorato di ricerca honoris causa”

1. La proposta del titolo di dottore/essa di ricerca ad honorem è avanzata al Rettore dal Consiglio di Dipartimento proponente il corso di dottorato, acquisito il parere favorevole del Collegio docenti del corso di dottorato di riferimento.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento è assunta a maggioranza dei 2/3 dei presenti al voto.
3. È possibile avanzare proposte solo su corsi di dottorato per i quali sia previsto il conferimento del titolo nell'anno solare in cui viene formulata la proposta.
4. La proposta deve indicare l'area tematica del dottorato e deve essere corredata da un curriculum vitae del/della candidato/a e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta.
5. La proposta è inviata al Rettore, che la sottopone all'approvazione del Senato Accademico; quest'ultimo, tenuto conto della necessità di mantenere un equilibrato rapporto tra le aree e gli ambiti culturali, valuta la proposta. La delibera è assunta dal Senato Accademico con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
6. La delibera del Senato Accademico viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione di Ateneo che delibera ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera t) dello Statuto dell'Università Telematica Pegaso S.r.l.
7. La delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla delibera del Senato Accademico e alla documentazione presentata dal Consiglio di Facoltà, viene trasmessa tempestivamente dalla Segreteria del Rettorato al Ministero dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione.

Art. 6 - Criteri di carattere generale: requisiti del candidato

1. Il candidato per il quale viene proposto il conferimento della “*Laurea honoris causa*” e “*Dottorato ad honorem*” deve:
 - a. aver recato contributi di grande rilievo nel panorama scientifico e culturale nazionale e/o internazionale;

Approvato con SA n. 85 del 27/11/2023 e CDA n. 129 del 28/11/2023

- b. avere, preferibilmente, una produzione scientifica e culturale, inserita in linee di ricerca eccellenti già attive presso l'Università Telematica Pegaso S.r.l., a cui si intende dare un'occasione di particolare visibilità;
- c. avere, preferibilmente, in linea con la politica di internazionalizzazione perseguita dall'Ateneo, una produzione scientifica e culturale rivolta, con particolare attenzione, all'ambiente scientifico-culturale dei Paesi emergenti;
- d. avere, preferibilmente, recato contributi in campi scientifico-culturali di confine tra diverse discipline, conseguendo risultati altamente significativi.

Art. 7 - Conferimento della “Laurea honoris causa” e del “Dottorato ad honorem”: organizzazione dell'evento e forme di pubblicità

1. Il prestigioso riconoscimento è conferito nell'ambito di una cerimonia organizzata dall'Ateneo anche attraverso il ricorso a patrocini e sponsorizzazioni.
2. La cerimonia dovrà tenersi, di norma, entro un anno dalla data del provvedimento autorizzativo del Ministero dell'Università e della Ricerca.
3. Il conferimento della “*Laurea honoris causa*” e del “*Dottorato ad honorem*”, rappresentando un momento significativo della vita accademica, devono essere pubblicizzati attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 8 - Diritti

1. La *Laurea honoris causa* e il *Dottorato ad honorem* attribuiscono tutti i diritti della Laurea e del Dottorato ordinario, in quanto sono equiparati *ex lege* al titolo normalmente conseguito.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, così come le eventuali e successive modifiche, viene adottato con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto Rettorale.

Art. 10 - Riferimenti normativi

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università Telematica Pegaso S.r.l., nonché alla normativa vigente in materia.

Approvato con SA n. 85 del 27/11/2023 e CDA n. 129 del 28/11/2023